

periodico di informazione e consulenza

L'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



REG. PRESSO IL TRIB. DI MILANO N.18 DEL 20/01/76 - VIA PALMIERI, 47 MILANO - Poste italiane spa sped. in abb. postale d.l. 353/2003 (conv.in l. 27/02/2004 n.4) art. 1 comma 1 lom/mi

L'IMPEGNO
1974

LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2020

.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....



Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89514869
.....

L'IMPEGNO



LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI

La sua sopravvivenza
è fatta di tanti piccoli 5x1000.

Non fargli
mancare
il tuo.

Stella Gara, 38 anni - barista

Michele Giacomino, 50 anni - dirigente

Andrea Crotti, 24 anni - musicista

Luca Scranvino, 46 anni - operaio

Angela Argirò, 27 anni - modella

Sergio Bertuzzi, 34 anni - cuoco

Uliana Parola, 63 anni - fiorista

Paolo Pedrazzini, 58 anni - insegnante

Salvatore Monterosso, 24 anni - Web Designer

Gaia Pucci, 28 anni - veterinario

Ella Bogani, 44 anni - architetto

Monica Luraghi, 36 anni - commerciante

Luca Gallo, 43 anni - disegnatore

Marina Nicodemi, 31 anni - medico

Giuseppe Lo Monaco, 83 anni - pensionato

Luana Gessaghi, 41 anni - ristoratrice

Cristina Avalle, 34 anni - segretaria

5x1000 all'Enpa. Un gesto umano al cento per cento.
Sostegno al volontariato 80 116 050 586





CODICE DELLA STRADA

12 *Autunno: il momento del cambio gomme*



RISTORAZIONE

14

'Consumo sul posto': la differenza tra somministrazione nella ristorazione e vendita di prodotti alimentari



DISPOSITIVI

16

Disciplina sulle armi



ATTUALITA'

20

Polizia locale di Milano: ferie obbligatorie illegittime!



Associazione ADPL

Codice Fiscale 97679420154

Sede Operativa: Via Ripamonti 213
Email: Assodirittiprotezione@gmail.com
tel. 391-3084990 — fax 02-700422025

Associazione ADPL
Via Ripamonti 213

CoViD-19: dalla riapertura estiva alla seconda ondata

Le conseguenze delle progressive riaperture estive dopo il pesante lockdown verso una ritrovata normalità. Il rientro a scuola degli studenti italiani, il crescente utilizzo dei trasporti pubblici legato alla ripresa delle attività economiche. Una normalità diversa da quella a cui eravamo abituati prima, scandita dal ritorno inesorabile della temuta seconda ondata del del nuovo coronavirus

di Giovanni Aurea,
Sovrintendente di Polizia Locale

Riapertura degli stabilimenti balneari

L

La stagione estiva ufficialmente iniziava il 25 maggio con la riapertura degli stabilimenti balneari naturalmente assoggettata ai protocolli con la regolamentazione della distanza sociale e modalità di utilizzo di mascherine. In spiaggia la presenza di steward per accompagnare gli ospiti all'ombrellone o al lettino. Anche nelle spiagge libere i Comuni hanno previsto gli accessi contingentati.


Resta l'obbligo dell'uso della mascherina sia all'aperto che nei luoghi chiusi, che naturalmente si potrà togliere durante la balneazione. Via libera anche agli aperitivi al tramonto davanti al mare ed anche all'attività di ristora-



www.facebook.com/giovanni.aurea.3




zione. Riaprono anche le discoteche con ballo all'aperto con due metri di distanza, niente abbracci in pista né drink in piedi, ma solo da seduti. Fortemente consigliato l'allestimento di percorsi differenziati per l'entrata e l'uscita, mascherina obbligatoria per i clienti quando non possibile rispettare il distanziamento, che





PANDEMIA



MOVIDA
SI...CURA

invece restava sempre obbligatoria per il personale di servizio. Vietate le consumazioni al bancone. Fuori dalla pista da ballo si mantengono le normali misure di distanziamento sociale, ovvero di almeno un metro.

Le casse dovranno essere protette da apposite schermature e implementare la prenotazione per l'accesso in via telematica, tenendo conto di un registro delle presenze per 14 giorni. Altre misure propongono che non si potrà consumare vicino al bancone; che sarà garantito il servizio guardaroba ma gli indumenti vanno messi in appositi sacchetti.

Tuttavia le nuove norme avevano previsto l'obbligo di rimanere all'interno della propria abitazione per tutti coloro che avessero presentato sintomi legati a sindromi respiratorie e una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi. A giugno ripartiva il campionato di calcio, Coppa Italia e competizioni europee da ultimare entro il mese di agosto.

Movida e discoteche

Dopo un preoccupante rialzo dei contagi, il 16 agosto vengono chiuse le discoteche attra-

verso un'ordinanza del Ministero della Salute che aveva previsto nuove misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria attraverso la sospensione delle attività del ballo, all'aperto e al chiuso, e l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto dalle 18:00 alle 6:00 nei luoghi a rischio di assembramenti, in particolare nei luoghi della movida.

Secondo il Governo era presente il rischio di vanificare i sacrifici dei mesi di marzo, aprile e maggio. L'obbligo viene introdotto anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari); sempre vietati gli assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.





Riaprono le Scuole

A settembre venivano riaperte le scuole e le lezioni con la scorta di un piano B nel caso dell'arrivo di una malaugurata seconda ondata. Previsti i protocolli per eventuali contagi e regolamentazione della quarantena.

Arriva la seconda ondata

A partire dal mese di agosto, in particolare dal giorno 8, si assiste a una leggera ma continua inversione di tendenza dei contagi. Da 347 dopo circa due mesi si raggiungono dati allarmanti in particolare il 18 ottobre (Giorno della conferenza stampa di Conte) con l'emanazione dell'ennesimo DPCM entrato in vigore il 19 ottobre 2020.

Dati del 18/10:

- **11.705 nuovi contagi** (di cui 2.975 **positivi** in Lombardia, 1.376 in Campania, 1.198 in Lazio e 1.123 in Piemonte);
- **69 morti** nelle ultime 24 ore;
- **36.543 le vittime** dall'inizio della pandemia in Italia;
- **146.541 tamponi effettuati** nelle ultime 24 ore (**oltre 19.000 in meno** rispetto al giorno prima);
- **750 persone in terapia intensiva** (+45 in 24 ore);
- **126.237** le persone **attualmente positive**;
- **2.334 guariti** nelle 24 ore;
- **414.241 i casi totali** al 18 ottobre.





NUOVE MISURE DCPM del 18/10/2020 In vigore dal 19 ottobre 2020

■ ASSEMBRAMENTI

I sindaci potranno disporre la chiusura, dopo le ore 21, di vie e piazze dove si possono creare assembramenti. L'accesso ed il deflusso alle medesime aree saranno consentiti solo a chi vi abita e/o a chi deve recarsi nelle attività commerciali legittimamente aperte.

■ SCUOLA

Sono previste entrate scaglionate dalle 9 del mattino e turni pomeridiani per le scuole secondarie e le istituzioni formative professionali di secondo grado.

■ RISTORANTI, BAR

I ristoranti, bar, pub e tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, restano aperti dalle 5 alle 24 ma solo in caso di consumo ai tavoli, altrimenti la chiusura è prevista alle 18.

È obbligo per gli esercenti affiggere all'ingresso dei locali un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno.

Sono consentite un massimo di 6 persone a tavolo.

È vietata la vendita da asporto di bevande alcoliche da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici dopo le 18.

■ Vietata dalle 18 alle 6 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche.

■ DISTRIBUTORI H24

Chiusura dalle 18 alle 6 dei distributori automatici "H24" di cibi e bevande. Divieto di consumazione sul suolo pubblico.

■ Vietate le sagre e le fiere locali.

■ Sospesi i convegni e i congressi, possibili solo a distanza.

■ Sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo. Sospeso il gioco con "slot machines" all'interno di esercizi pubblici e commerciali.

■ Nella Pubblica Amministrazione viene incentivato lo "smart working", tutte le riunioni - salvo in caso di motivate ragioni di interesse pubblico - saranno tenute in modalità remota.

Resta l'obbligo di indossare la mascherina negli autoveicoli ogni volta che a bordo ci siano una o più persone non conviventi. Invece chi guida da solo o con i membri del nucleo familiare non è obbligato a indossarla. Una volta scesi dall'auto, però, la mascherina deve essere indossata all'aperto, in ufficio, nei negozi e supermercati, tutto il giorno e senza eccezioni norma vigente dall'8 ottobre (Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125).

Copri fuoco deliberato dall'Ordinanza Regione Lombardia

La Regione Lombardia ha emanato un'ordinanza in vigore dal 22 ottobre al 13 novembre che ha previsto il divieto di circolazione dalle ore 23 in tutta la regione fino alle 5,00 del mattino. Autorizzati solo i comprovati motivi di lavoro, salute, o di necessità e urgenza. Obbligo di chiusura per i negozi non alimentari all'interno dei centri commerciali nel fine settimana, chiuse anche le scuole superiori con obbligo della didattica a distanza.

Per poter circolare anche durante il copri fuoco bisognerà compilare e portare con sé l'autocertificazione, il cui modulo è scaricabile dal sito del ministero dell'Interno.

Esclusi dalla chiusura i negozi all'interno dei centri commerciali non alimentari e che non

#RESISTIAMOINSIEME

ACQUISTI IN SICUREZZA

LE REGOLE PER GLI ESERCIZI COMMERCIALI

DISTANZA
Assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza in tutte le attività

PULIZIA
Garantire l'igiene ambientale con una frequenza di almeno due volte al giorno

ARIA
Mantenere adeguata areazione naturale e ricambio d'aria

MANI
Mettere a disposizione gel igienizzante per la disinfezione delle mani

MASCHERINE
Utilizzare le mascherine negli ambienti chiusi e dove non sia possibile il distanziamento minimo

GUANTI
Usare guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, in particolare in caso di alimenti e bevande

ACCESSI
Regolamentare gli accessi in base alle dimensioni del locale e, ove necessario, ampliando le fasce orarie

INFORMAZIONI
Dare adeguata comunicazione alla clientela per garantire il distanziamento durante l'attesa

Ministero della Salute **1500** www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

vendono beni di prima necessità. Esclusi anche i negozi dove si possono acquistare prodotti per animali domestici, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa, piante e fiori, farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.

DCPM 24/10/2020 IN VIGORE DAL 26 OTTOBRE 2020

- Ristorazione consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- È fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo.
- Le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle ore 8:00 alle ore 21:00.
- Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al



chiuso e all'aperto.

- Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone, fermo il rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.
 - Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
 - Sono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale.
 - Sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza
 - L'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresì sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale.
 - Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
 - Le Università predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative.
 - I sindaci possono disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
 - L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione (scuola materna, primaria e secondaria di primo grado) e per i servizi educativi per l'infanzia continuerà a svolgersi in presenza.
- Le scuole secondarie di secondo grado adotteranno una didattica a distanza (DAD) pari al 75% delle attività e dunque un 25% in presenza su tutto il territorio nazionale, uniformando le ordinanze regionali e modulando la gestione de-



gli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga prima delle ore 9.

■ Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle 18, compresi la domenica e i giorni festivi. Possono sedere allo stesso tavolo 4 persone al massimo, salvo nuclei familiari più numerosi.

■ È fatto obbligo nei locali pubblici e in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nei locali stessi.

■ Dopo le 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

■ Sono consentite le consegne a domicilio e l'asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

■ Resteranno chiuse palestre, piscine e impianti sciistici, centri natatori, centri benessere, centri termali, «fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza», centri culturali, centri sociali e ricreativi.

■ Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e casinò, come anche quelle di parchi tematici e di divertimento.

■ Sono vietate le sagre, le fiere ed eventi simili.

Non sono consentite feste casalinghe, nemmeno con numero ridotto di invitati, comprese quelle legate a cerimonie civili e religiose. È raccomandato di non ricevere a casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità

e urgenza.

■ Sono consentite le funzioni religiose nel rispetto delle normative.

■ Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

■ Sono sospesi i concerti e tutti gli spettacoli, al chiuso e all'aperto.

■ Sono sospesi gli spettacoli teatrali e rimangono chiusi i cinema, anche in spazi all'aperto.

■ Possono rimanere aperti i musei.

■ Restano chiusi i parchi tematici e di divertimento.

■ Sono consentiti eventi e competizioni sportive, comprese le sedute di allenamento, degli atleti agonisti all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all'aperto senza pubblico.

■ È fortemente raccomandato di non spostarsi salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivo di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

■ È fortemente raccomandato l'utilizzo della modalità di lavoro agile. ■





dopo oltre 60 anni di attività, nella nuova ampia sede (MQ 1600 di coperto), troverete una ancor più vasta gamma di prodotti ed una moderna esposizione di:

- **PAVIMENTI E RIVESTIMENTI PER INTERNI ED ESTERNI**
- **CAMINETTI - BARBECUES - FORNI**
- **ARREDOBAGNO**
- **SANITARI - RUBINETTERIE**
- **ATTREZZATURE E PRODOTTI VARI PER L'EDILIZIA**
- **MATERIALI EDILI**

PREZZI CONVENZIONATI - ANCHE MATERIALI DA STOCK

GIUSSAGO (PV) - VIA ROMA, 187 - TELEFONO 0382 927014

Autunno: il momento del cambio gomme

Con l'avvicinarsi della stagione invernale in gran parte delle strade italiane ritorna l'obbligo di circolare con catene a bordo, pneumatici invernali o gomme 'four season' per poter affrontare al meglio il freddo, il gelo e il ghiaccio depositato sul manto stradale

di Michele Bruno Albamonte

D

Da quando scatta l'obbligo

A partire dal 15 novembre è entrato in vigore in gran parte d'Italia l'obbligo di effettuare il cambio pneumatici invernali. La legislazione italiana prevede la finestra di un mese per mettersi in regola con il cambio gomme invernali: dal 15 ottobre fino al 15 novembre di ogni anno. In alternativa, si potrà lasciare montati i pneumatici estivi e tenere in auto le catene da neve da montare al bisogno.

Chi lo dice

Dal 2010 il nuovo Codice della strada (legge n. 120 del 29 luglio) ha dato la possibilità agli enti gestori del traffico stradale (Anas, Province, Comuni, società per le Autostrade e in rari

casi le Regioni) di imporre l'obbligo agli automobilisti di avere catene da neve a bordo o in alternativa di montare pneumatici invernali nel periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile (salvo proroghe) ai sensi della direttiva del ministero dei Trasporti del 16/01/2013 - Prot. n. RU/1580 - Circolazione in periodo invernale e relativi chiarimenti con Circolare - 17/01/2014 - Prot. n. 1049 - Pneumatici invernali.



Occhio al cartello

L'obbligo di catene a bordo o di pneumatici invernali o gomme four season (pneumatici quattro stagioni) è segnalato su cartelli stradali. L'obbligo non vale ovunque in Italia, ma solo dove l'ente ha emanato l'ordinanza. Quindi, in Italia, ci sono obblighi a macchia di leopardo.

Quante gomme bisogna cambiare

Si raccomanda di montare i pneumatici invernali su tutte e quattro le ruote del veicolo. Tale raccomandazione diventa un obbligo se il veicolo è un 4x4, in quanto, montando solo due pneumatici invernali sulle ruote motrici, si aumenta il rischio di instabilità del veicolo stesso e la diversità di usura degli pneumatici. Inoltre, in generale nel lungo periodo, montare 4 gomme invernali invece di 2, consente maggiore sicurezza e un effettivo risparmio di denaro. Se si decide di montare solo due pneumatici invernali sulle ruote anteriori, il resto delle gomme è più esposto ai rischi legati alla presenza di ghiaccio e neve; la vettura rischia così di perdere aderenza con il fondo stradale, scivolando sull'asfalto con aumentato rischio di testacoda nei veicoli a trazione anteriore o di uscire dalla traiettoria in curva per quelli a trazione posteriore. Se si decide di montare solo due pneumatici invernali sulle ruote posteriori, c'è il concreto rischio di rendere il veicolo inguidabile (instabilità, perdita totale del controllo del veicolo o sottosterzo).



Le sanzioni

Il Codice della Strada regola la circolazione all'art. n. 6 (strade extraurbane) e all'art. n.7 (le strade urbane) la circolazione stradale. Tramite questi articoli l'Ente proprietario della Strada può decidere se sospendere o limitare la circolazione, in caso di neve o ghiaccio e obbligare all'uso dei prescritti mezzi antisdrucchiolevoli; l'inosservanza di tale obbligo, prevede una sanzione pecuniaria e l'imposizione del fermo del veicolo finché questo non viene messo in regola. ►►

347.9087620
via Giosuè Magni 3, Brivio (LC)

‘Consumo sul posto’: la differenza tra somministrazione nella ristorazione e vendita di prodotti alimentari



Una recente sentenza del TAR del Lazio ha ribadito che nella vendita di prodotti alimentari, il “consumo sul posto” rimane non prevalente rispetto alla “compravendita” per asporto, secondo una “dimensione funzionale” da accertare caso per caso. Diverso è il caso della ristorazione dove a prevalere è la nozione di “servizio”. Una distinzione che ha rilevanti ricadute in termini di parità di trattamento e tutela della concorrenza considerati i diversi limiti e contingentamenti che intervengono sulle due attività

A cura di
**Domenico
Giannetta**

L La sentenza del TAR del Lazio n. 2619/2020 del 28 febbraio 2020 ha ribadito il proprio orientamento in tema di elementi distintivi della vendita di prodotti alimentari con possibilità di un loro “consumo sul posto” rispetto alla ristorazione, evidenziando come la nozione di “servizio al tavolo”, che connota quest’ultima e deve essere esclusa nel primo caso, non possa ricondursi alla semplice attività dei camerieri e postula, invece, una dimensione “funzionale”, da accertarsi caso per caso, così



da verificare che il "consumo sul posto" rimanga accessorio e non prevalente rispetto alla vendita per asporto.

Nella sentenza si evidenzia che:

■ la distinzione tra le due figure, ristorazione e vendita con consumo sul posto, ha rilevanti ricadute in termini di parità di trattamento e tutela della concorrenza in quanto le ristorazioni sono soggette a penetranti limiti e nel territorio della Città Storica di Roma Capitale, a cui si riferisce il caso di specie, ad un altrettanto severo contingentamento; limiti e contingentamenti a cui non sono soggette le aziende di vendita di prodotti alimentari, per le quali nell'ambito del relativo mercato, l'attivazione del consumo sul posto - che dovrebbe costituire solo una modalità di una fruizione aggiuntiva e sussidiaria rispetto alla vendita per asporto -, si è di fatto ampliata fino a costituire il rischio di evidenti elusioni dei vincoli rigorosi imposti alle attività di ristorazione;

■ la casistica di specie ha consentito di enucleare una molteplicità di indicatori da osservarsi nell'indagine funzionale sull'organizzazione dell'azienda erogatrice, quali la tipologia degli arredi, l'offerta degli alimenti a porzione con menu di tipo ristorativo, la presenza di miscita di bevande alcoliche e così via, che il Regolamento locale di Roma Capitale (art. n. 5 della DAC n. 47 del 2018) aveva recepito e approfondito;

■ l'intervenuto annullamento dell'art. n. 5 del Regolamento n. 47 del 2018 non ha comportato il venir meno della necessità di identificare, caso per caso, i



tratti distintivi dell'istituto, in diretta applicazione dell'art. n. 3, comma 1, lett. f bis), DL 223/2006, non più mediata dalla fattispecie regolamentare;

■ il giudice di primo grado si è soffermato su alcuni elementi ulteriori, precisando i limiti dell'istituto in relazione alle facoltà di vendita degli artigiani alimentari e alle relative condizioni, individuando i criteri distintivi della nozione di "gastronomia", precisando condizioni e termini della sua vendita o somministrazione a seconda delle modalità di preparazione, se fredda o calda e in dipendenza delle modalità di cucina, ed approfondendo la distinzione sotto il profilo dei "tipi negoziali" tra la vendita e la ristorazione, nelle quali prevalgono, rispettivamente, la compravendita ed il servizio. ▶▶



Polizia Giudiziaria: i reati previsti dalla disciplina sulle armi



A cura di
**Maurizio
Marchi**

Disposizioni speciali in materia di armi - perquisizioni, sequestri e arresto in flagranza - nell'ambito dell'attività di Polizia Giudiziaria. Le tipologie di armi classificate dalla legge, le fonti normative e le attività d'indagine

D Definizione di armi **Armi da guerra** (art. n. 1 legge n. 110/75)

Sono le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.

Armi tipo guerra (art. n. 1 legge n. 110/75)

Sono quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristi-

che balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra.

Armi comuni da sparo (art. n. 2 legge n. 110/75)

- i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
- i fucili con due canne ad anima rigata, a carica-





mento successivo con azione manuale;

- i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
- i fucili, le carabine e i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
- i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento au-

tomatico;

- le rivoltelle a rotazione;
- le pistole a funzionamento semiautomatico;
- le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo;
- i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, pre-





sentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari;

- quelle denominate 'da bersaglio da sala', o a emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule;
- gli strumenti lanciafiondi.

Armi comuni non da sparo (art. n. 4 legge n. 110/75)

- bianche (pugnali, spade, sciabole ecc.);
- mazze ferrate o bastoni ferrati;
- gli sfollagente;
- noccioliere.

Armi improprie (art. n. 4 legge n. 110/75)

- bastoni muniti di puntale acuminato;
- strumenti da punta o da taglio atti a offendere, le mazze;
- i tubi, le catene, le fionde, i bulloni, le sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non consi-



derato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Fonti normative

- Codice penale (Libro Terzo, Capo I, Sezione III, par. 4, artt. nn.695-704);
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Titolo II, Capo IV, artt. 30-45);
- Legge 2 ottobre 1967, n. 895 - Disposizioni per il controllo delle armi;
- Legge 18 aprile 1975, n. 110 - Norme integrative

della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

Attività di Polizia Giudiziaria

Nell'ambito dell'attività di Polizia Giudiziaria vi sono disposizioni speciali in materia di armi:

Art. n. 380 C.p.p. Arresto obbligatorio in flagranza (comma 2, lettera g)

La Polizia Giudiziaria procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto, consumato o tentato, di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. n. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (armi ad aria compressa e lanciafiondi);

Art. n. 4 Legge 22 maggio 1975, n. 152 - Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

In casi eccezionali di necessità e di urgenza, che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria, gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica nel corso di operazioni di polizia possono procedere, oltre che all'identificazione, all'immediata perquisizione sul posto, al solo fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione, di persone il cui atteggiamento o la cui presenza, in relazione a specifiche e concrete circostanze di luogo e di tempo non appaiono giustificabili.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente la perquisizione può estendersi per le medesime finalità al mezzo di trasporto utilizzato dalle persone suindicate per giungere sul posto.

Delle perquisizioni previste nei commi precedenti

deve essere redatto verbale, su apposito modulo che va trasmesso entro quarantotto ore al Procuratore della Repubblica e, nel caso previsto dal primo comma, consegnato all'interessato;

Art. 41 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro.

Attività di indagine

Trattandosi di interventi che comportano la privazione della libertà personale del responsabile, al PM deve essere trasmessa tutta la documentazione per la convalida e l'eventuale processo per direttissima nei termini e nei modi illustrati nella parte relativa ai singoli atti.

Unitamente alla notizia di reato si provvederà a trasmettere la documentazione relativa all'attività svolta:

- Annotazione di Polizia Giudiziaria;
- Verbale di identificazione, di elezione di domicilio e di nomina del difensore;
- Verbale di richiesta di rilievi fotodattiloscopici e richiesta di comparazione urgente;
- Verbale di arresto obbligatorio in flagranza di reato;
- Annotazione di avviso ai familiari;
- Annotazione di avviso al PM di avvenuto arresto;
- Annotazione di avviso al difensore di avvenuto arresto;
- Verbale di perquisizione personale e del veicolo;
- Verbale di perquisizione di abitazione;
- Verbale di sequestro probatorio;
- Verbale di identificazione con accompagnamento in ufficio della persona informata sui fatti;
- Verbale di sommarie informazioni della persona informata sui fatti.

Funzionali alla successiva fase di convalida dell'arresto e dell'eventuale processo per direttissima, saranno i seguenti documenti:

- Citazione della persona offesa, testimoni ed avvocato da parte della PG;
- Traduzione dell'arrestato alle camere di sicurezza o in carcere;
- Ritiro dell'arrestato dalle camere di sicurezza;
- Traduzione del condannato in carcere. ▶▶



Polizia locale di Milano: ferie obbligatorie illegittime!

In piena emergenza CoViD-19 alcuni comandi della Polizia Locale hanno adottato la misura delle ferie forzate. Una decisione che ha innescato polemiche a causa della irrituale imposizione. Sulla base di un recente pronunciamento - Sent. n.502 del 23/04/2020 del Tribunale del Lavoro di Grosseto sul tema del 'Lavoro agile' e delle ferie d'ufficio, l'Associazione ADPL sta organizzando una 'Class Action' per il risarcimento per l'illegittima imposizione delle ferie nei mesi di marzo e aprile 2020

di Giovanni Aurea

www.facebook.com/giovanni.aurea.3



D

Durante il periodo dell'emergenza CoViD-19 di marzo e aprile, oltre che le aziende private, abbiamo assistito all'imposizione di ferie forzate anche in alcuni Comandi della Polizia Locale, in particolare a Milano ma non solo, tra le grandi città ci risulta anche Torino.

Tale imposizione ha scatenato aspre polemiche e discussioni, difatti è stata applicata sia per le attività di ufficio o sportelli che per le attività operative in strada. Inevitabile lo sgomento data la necessità di servizi di pubblica utilità in particolare per i servizi di controllo del rispetto delle limitazioni deliberate dal Governo in piena emergenza CoViD-19.

Nel DPCM dell'8 marzo 2020 il Governo aveva indicato sia per le imprese private che per la Pubblica Am-





**CHIUSO PER
FERIE**
FORZATE DA
CORONAVIRUS
DAL AL

ministrato di “promuovere la fruizione delle ferie da parte dei lavoratori dipendenti” fermo restando la possibilità di adottare la modalità di lavoro ‘smartworking’ (cfr. art. 87 DL 18/2020).

Tuttavia, con la pubblicazione del DPCM, si è iniziato a parlare di un potere unilaterale indiscusso del datore di lavoro di collocare in ferie forzate i dipendenti. Questa prospettiva applicativa della norma, tuttavia, non sembra aver fatto i conti con le normative vigenti che si rifanno a principi costituzionali. Difatti la regolazione del diritto alle ferie prevista dall’art. 2109 del Cod. Civ. ma anche dall’art. n. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003. Va ricordato, infatti, che sebbene sia il datore di lavoro a dover “preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie” (cfr. art. n- 2109 Cod. Civ.), questi deve tenere conto della richiesta del lavoratore concordandole.

Il Decreto legge di marzo comunque almeno per quanto riguarda il pubblico impiego è chiarissimo: per garantire un’assenza preventiva sui luoghi di lavoro rispetto al rischio contagio, dovrà essere concesso il ‘Lavoro agile’ prioritariamente, prima di un’eventuale proposizione delle ferie per le quali la legge non prevede l’obbligo forzoso da parte del datore di lavoro.

Tale principio è stato ribadito da una interessante sentenza del Tribunale del Lavoro di Grosseto, precisamente la n. 203 del 2020, intervenuta appunto sulla questione del ‘Lavoro agile’ e delle ferie d’ufficio. Nello specifico la questione interessa l’ambito privati-



Associazione ADPL
Codice Fiscale 97679420154

Sede Operativa: Via Ripamonti 213
Email: Assodirittiprotezione@gmail.com
tel. 391-3084990 — fax 02-700422025



agile' nonostante alcune odiose disparità di trattamento con alcuni colleghi del suo reparto. Nel periodo di crisi sanitaria di marzo e aprile con l'imperante diffusione del CoViD19 in tanti hanno beneficiato dell'assegnazione alla modalità di 'Lavoro agile' in ragione dell'art. n. 39 del DL n. 18/2020 in quanto soggetto debole. L'azienda invece si era limitata a prospettargli il ricorso alle ferie 'forzate'.



stico, ma in realtà il recente pronunciamento non può non incidere anche nella Pubblica Amministrazione dato che dello strumento delle ferie obbligatorie tutti hanno abusato. Il lavoratore ricorrente si era opposto al diktat del datore di lavoro che aveva rifiutato di adibirlo al 'Lavoro



Garante della trasparenza

In sede di tribunale il datore di lavoro ha giustificato l'imposizione dichiarando l'impossibilità di soddisfare la richiesta del dipendente di assegnazione al lavoro agile con vaghe e poco plausibili, difficoltà di carattere organizzativo e i conseguenti costi che la predisposizione dei mezzi per il lavoro da remoto sul pc aziendale del ricorrente avrebbe comportato; motivazioni, legate a costi e difficoltà, che, per un'importante società per azioni operante nel settore della fornitura di energia elettrica e gas sul territorio nazionale, son apparse pretestuose e incomprensibili a fronte della già attuata misura in favore di altri dipendenti del medesimo reparto del ricorrente e dei, ragionevolmente, circoscritti interventi necessari per mettere in condizioni il dipendente di lavorare da remoto. Nella Pubblica amministrazione addirittura il 'Lavoro agile' era stato raccomandato quale modalità ordinaria.

Ribadito il diritto alle ferie

Il Giudice ha ribadito il principio generale per cui le ferie (maturate) servono a compensare annualmente il lavoro svolto con periodi di riposo che debbono consentire al lavoratore il recupero delle energie



psico-fisiche e la cura delle sue relazioni affettive e sociali. Inoltre, poiché le ferie maturano in proporzione alla durata della prestazione lavorativa la fruizione non può essere subordinata alle esigenze aziendali se non nei limiti di cui all'art. n. 2109, co. 2, Cod. Civ. e nel rispetto delle previsioni dei contratti collettivi, tenendo conto dei principi costituzionali affidati all'art. n. 36. Pertanto la scelta tra sospensione non retribuita e il godimento forzato di ferie veniva decretata illegittima. ■

'Class Action' per la Polizia locale di Milano

L'Associazione ADPL, alla luce della sentenza, attraverso il Garante della Trasparenza, sollecitato da alcuni agenti sta organizzando una 'Class Action' che avrà lo scopo di ottenere il risarcimento per l'illegittima imposizione delle ferie nei mesi di marzo e aprile 2020.

GLI INTERESSATI POTRANNO INVIARE UNA MAIL DI ADESIONE AL SEGUENTE INDIRIZZO:
GARANTE.TRASPARENZA.ADPL@GMAIL.COM

l'impegno

Rivista fondata
da Vigili Urbani nel 1974

Anno XLV n. 412

Direttore responsabile
Gianluigi Soriani

GIOVANNI AUREA
Info CDS
MICHELE BRUNO ALBAMONTE

Direzione e Redazione
Sicurezza Aziendale

Sede Legale:
Via Carducci, 12 - 20123 Milano
Sede Amministr. e Redazione
Via Palmieri, 47 - 20141 Milano
Tel. 02 89514869

Stampa
Litografia Stephan - Germignaga (Va)

Abbonamenti

Sostenitore € 70,00
Benemerito da € 70,00 in su
Una copia € 8,00
Arretrati € 10,50


Reg. Trib. Milano n. 18 del 20.1.1976
Via Palmieri, 47 Milano
Spedizione in abbonamento postale 45% -
art. 2 comma 20/b legge 662/96 Fil. Milano

Garanzia di riservatezza per gli abbonati

L'Editore garantisce la massima riservatezza dei dati forniti dagli abbonati e la possibilità di richiederne gratuitamente la rettifica o la cancellazione, scrivendo a:

**Sicurezza Aziendale srl Via Palmieri, 47
20141 Milano**

Le informazioni custodite nell'archivio elettronico dell'Editore saranno utilizzate al solo scopo di inviare la rivista o comunicazioni concernenti l'abbonamento (Legge 675/96 sulla tutela dei dati personali)



San Martino in Strada (LO)
Via Vittorio Emanuele II, 70

periodico di informazione e consulenza

l'impegno

fondato nel 1974 da Vigili Urbani



1974
2020



.....
l'impegno mette
a disposizione di tutti
i suoi abbonati il
**Servizio Consulenza
Telefonica
'FILO DIRETTO'**
.....

Alcuni esempi:

- Hai necessità di entrare con la macchina in una zona a traffico limitato (centro storico o isole pedonali)...
- Vuoi alcune delucidazioni sul nuovo codice della strada?...
- Vuoi conoscere la normativa sulle licenze in qualità di gestione di un negozio, bar, ristorante (esposizioni esterne, tavolini, cartelloni pubblicitari, insegne...)...
- Hai un vicino di casa che ti disturba con il televisore, oppure occupando il tuo passo carraio...



.....
...Ecco, per questi e tantissimi altri problemi, basta comporre il **'FILO DIRETTO'**, e avrai una risposta in tempi rapidi!

02 89514869
.....

L'IMPEGNO



LA RIVISTA
CHE AFFRONTA
I PROBLEMI
DI TUTTI
I CITTADINI



NOVANTA NUMERI PER UN FUTURO DIVERSO.

Anche noi abbiamo un sogno: dare a chi è in difficoltà un futuro migliore. Per questo il Gioco del Lotto sostiene progetti per offrire un aiuto agli anziani, ai bambini di tutto il mondo e a chi spera in un futuro diverso.

IL GIOCO DEL
LOTTO